

SCHEMA DI CONTRATTO



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO
AMBIENTALE
E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Telefono 0039-065722 _____ Fax 0039-065722 _____

e-mail: _____@minambiente.it

PEC: dgsvi@pec.minambiente.it

Contratto per l'affidamento del "Servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"

CUP: F59J17000330007

CIG: 783807581A

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (di seguito denominato anche DG SVI), in persona di _____ in qualità di

dirigente della _____, in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Codice Fiscale _____), giusta delega conferita dal Direttore Generale della DG SVI con Determina prot. _____ del _____ articolo _____, qui allegata sotto la lettera "A" (di seguito denominato Amministrazione),

E

la Società/RTI/Consorzio, costituita con atto n. _____ del __/__/____, [in via di costituzione _____] _____ con sede legale in _____, Via _____ n., Codice Fiscale e Partita IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____ il quale dichiara di intervenire alla stipulazione del presente Contratto in nome e per conto della Società _____, in base a quanto risulta dalla visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di _____, allegata al presente Contratto sotto la lettera "B" (di seguito denominata **Affidatario**) e, nel caso di RTI, dall'atto di procura speciale notarile nel quale risultino i poteri di rappresentanza dell'Affidatario nonché tutti gli operatori economici costituenti la RTI/Consorzio;

PREMESSO

- che l'Amministrazione con decreto direttoriale prot. n. _____ del _____, qui allegato sotto la lettera "A", ha disposto di indire una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato anche **Codice**), articolo 60, per l'affidamento del "*Servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*" per un importo massimo definito in Euro **237.000,00** (duecentotrentasettemila,00) IVA esclusa;

- che in data _____ è stato pubblicato nelle forme previste per legge il Bando di gara con tutti gli allegati ed è stata avviata una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con decreto prot. _____ alla conclusione di tutte le operazioni di gara, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati a _____ (allegato "C");
- che l'Affidatario, a garanzia della esatta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° _____ del _____ sino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ (_____) che qui si allega sotto la lettera "D". Con l'allegato atto la società _____ nel costituirsi fideiussore, ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e si è impegnata ad effettuare, qualora l'Amministrazione intendesse disporre della cauzione, il versamento dovuto in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta scritta della medesima;
- che l'Affidatario, a copertura di tutti i rischi comunque connessi all'espletamento dell'incarico; ha stipulato una polizza di assicurazione ___ in data ___ rilasciata da ___ con un massimale unico pari a Euro ___(_____), per ciascun sinistro. Tale polizza è corredata dall'attestazione di pagamento del premio n. ___ del ___ pari a Euro ___(____);
- che l'Ufficio Territoriale del Governo di, con nota del, acquisita al protocollo del Ministero in data, al n. di registro, ha comunicato che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- (*oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia*) che con nota n. di protocollo in data, il Ministero ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di le informazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tutt'oggi, non sono pervenute le relative informazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 giorni (oppure immediatamente in caso di urgenza, attestata dal RUP) dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- che fra le Parti Contraenti si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipula del presente Contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte dell'atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto tutti gli Allegati elencati all'articolo 28 del presente atto.

ARTICOLO 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Contratto è regolato da quanto previsto dallo stesso e dagli atti, documenti e normative ivi richiamati, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Codice Civile.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e allegato tecnico (di seguito denominato anche Capitolato) e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

ARTICOLO 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto definisce le modalità di esecuzione delle prestazioni, meglio specificate nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, relative al *“Servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”* che l'Affidatario eroga a favore dell'Amministrazione.

2. Segnatamente il presente contratto ha per oggetto, come meglio specificato nel Capitolato speciale, all'art. 2, :

a) la predisposizione e aggiornamento periodico del Piano di Comunicazione Operativo (P.C.O.);

b) la progettazione, realizzazione e gestione del sito *web* dedicato al Progetto Mettiamoci in RIGA;

c) la predisposizione di un sistema di comunicazione basato sull'utilizzo di strumenti *on line (web, social media)*;

d) la promozione di un modello di comunicazione diretta;

e) la progettazione e realizzazione di materiali informativi, promozionali e di supporto agli eventi di comunicazione diretta.

3. Con la stipula del Contratto, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire le suddette prestazioni sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal Contratto medesimo e nel termine del 23 luglio 2023, salvo eventuali proroghe non onerose concesse formalmente dall'Amministrazione.

4. Le attività oggetto del Contratto saranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito nel Capitolato e formalizzate nel Piano Operativo del Servizio e nei Piani Annuali di Esecuzione. A seguito della presentazione dei predetti Piani, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Capitolato, l'Amministrazione procederà alla loro approvazione, fatta salva la possibilità di richiedere delle modificazioni e/o integrazioni prima di procedere all'approvazione degli stessi.

ARTICOLO 4

Durata del Contratto

1. Le attività oggetto dell'affidamento avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni, previsto ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere concluse entro la scadenza fissata al 23 luglio 2023, salvo la concessione da parte dell'Amministrazione di eventuali proroghe di cui al successivo comma 2.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività progettuali, come da approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, senza ulteriori oneri per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. E' espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

ARTICOLO 5

Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

1. L'Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, a quanto di seguito indicato:

- svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto in Italia presso le strutture indicate nell'Offerta tecnica, garantendo infrastrutture e strumentazioni adatte. L'Amministrazione non metterà a disposizione dell'Affidatario appositi spazi

nelle sue sedi, né fornirà alcun tipo di attrezzatura o supporto al di fuori delle necessarie attività di indirizzo e coordinamento istituzionale;

- effettuare tutte le comunicazioni con l'Amministrazione in lingua italiana al fine di garantire la piena efficacia nei rapporti amministrativi;

- eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- dichiarare di disporre e di obbligarsi ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. L'Affidatario prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) il gruppo di lavoro indicato dall'Affidatario in sede di Offerta tecnica non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione. Qualora durante l'esecuzione del servizio si renda necessario sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, l'Affidatario dovrà formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, che dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire. È prevista per l'Affidatario la possibilità di chiedere sostituzioni di risorse in caso venga riscontrata inadeguatezza all'assolvimento dei compiti o in caso si rendano necessarie ulteriori specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili sopra descritti.

L'Amministrazione potrà altresì chiedere l'integrazione dei componenti dei gruppi di lavoro dedicati, anche nel corso della fase realizzativa delle attività medesime, qualora si rilevassero sottodimensionati rispetto alle previsioni dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, senza che l'Affidatario possa chiedere alcun onere aggiuntivo;

b) su richiesta motivata dell'Affidatario, che dovrà essere accettata dall'Amministrazione, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

Resta inteso che in nessun caso l'Affidatario potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ferma restando la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del danno subito;

- assicurare, in ogni caso, la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione del personale, garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'Affidatario medesimo;

- realizzare le attività richieste dall'Amministrazione, nonché i relativi prodotti eventualmente previsti, nel rispetto degli standard concordati e formalizzati nel Piano Operativo del Servizio e nel Piano Annuale di Esecuzione di riferimento, secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate dalle parti;

- rispettare, per quanto applicabili, i criteri ambientali minimi (CAM) vigenti rinvenibili al seguente indirizzo web <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>.

Sono, inoltre, a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del Contratto, unitamente tutti gli oneri inerenti all'osservanza delle norme previdenziali, assistenziali a tutela delle risorse umane occupate nelle attività previste dal Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

ARTICOLO 6

Gruppo di lavoro impiegato nell'espletamento del Servizio

1. Il personale e gli incaricati dell'espletamento del Servizio dovranno operare nel rispetto delle funzioni, dei tempi e delle modalità indicate nel presente atto e nei relativi allegati, a seguito di approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione.
2. Eventuali sostituzioni dei componenti del Gruppo di lavoro proposto potranno avvenire soltanto per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di espressa approvazione da parte dell'Amministrazione, sulla base di una valutazione dei *curricula vitae* delle risorse che si intende offrire in sostituzione. Gli eventuali sostituti dovranno, in ogni caso, avere requisiti equivalenti a quelli posseduti dai componenti da sostituire.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei due commi precedenti potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 7

Corrispettivo dell'affidamento e copertura finanziaria

1. Il corrispettivo del Servizio oggetto del presente Contratto è pari ad Euro **237.000,00** (duecentotrentasettemila,00), oltre IVA.
2. Il corrispettivo sopradetto trova copertura finanziaria a valere sul Progetto "Mettiamoci in RIGA – CUP F59J17000330007 - finanziato nell'ambito dell'Asse 3 - Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di Investimento Pubblico, Obiettivo specifico 3.1 - Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, Azione 3.1.1 - Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al

rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai “Piani di Rafforzamento Amministrativo”, cofinanziato dal Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dai Fondi UE.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario dà atto di ritenere il corrispettivo previsto pienamente remunerativo, tenuto conto anche degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza ed assistenza.

4. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 26, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in considerazione di quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), con determina del 5 marzo 2008 “*Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*”, trattandosi di servizi di natura intellettuale, i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

5. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio e dell’eventuale proroga temporale concessa.

ARTICOLO 8

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136, del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l’Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti. [___*inserire gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto*_____]. In particolare, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente Contratto, sia attivi che passivi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge, i conti dedicati ed i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono indicati dall'Affidatario nella dichiarazione che si allega al presente Contratto sotto la lettera **"H"**.

3. L'Affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione degli stessi.

4. L'Affidatario si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Affidatario, inoltre, si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 9

Pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e s.m.i., e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in applicazione della disciplina che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato D.M. n. 55/2013.

2. I pagamenti sono effettuati, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, esclusivamente

tramite strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Affidatario dovrà emettere fattura elettronica in attuazione dell’art. 1, co. 209-213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dandone immediata comunicazione a DG SVI- Div. II all’indirizzo e-mail Il codice identificativo (IPA) di DG SVI- Div. II, per la registrazione e la trasmissione delle fatture sul sistema di interscambio (Sdl) è 9B2E29. La fattura elettronica dovrà contenere la seguente dicitura : “ Progetto Mettiamoci in RIGA – PON GOV 2014-2020 – cofinanziato dal Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dai Fondi UE” e le seguenti informazioni : estremi identificativi del contratto a cui afferisce la fattura; numero della fattura; data di fatturazione; estremi identificativi dell’intestatario; importo distinto dall’Iva; la dicitura “ scissione dei pagamenti” con riferimento all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972; indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; il codice sia CIG che CUP.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al successivo comma 4, l’Affidatario dovrà presentare una relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento. La predetta relazione sarà sottoposta ad approvazione da parte dell’Amministrazione.

La relazione dovrà riportare:

- la descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
- l’elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione all’Amministrazione;
- la rendicontazione analitica dettagliata dei costi relativi al periodo di riferimento secondo il *format* fornito dall’Amministrazione;
- l’avanzamento delle prestazioni in relazione al Piano Operativo del Servizio e al Piano Annuale di Esecuzione, di cui all’articolo 3, relativi al periodo di riferimento della relazione.

Le relazioni saranno approvate dall’Amministrazione, previa verifica della prestazione effettuata, sia in termini di quantità e qualità che nel rispetto di

quanto previsto nei documenti contrattuali, nel Piano Operativo del Servizio e nel Piano Annuale di Esecuzione relativo al periodo di riferimento.

4. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione di cui al precedente comma 3, previa presentazione della fattura di cui al comma 1 e con le modalità di seguito indicate:

- a) fino a concorrenza del 90% dell'intero importo contrattuale, in sei rate bimestrali posticipate per ciascuna annualità e coerentemente con il Piano Annuale di Esecuzione di riferimento;
- b) il residuo 10% dell'importo contrattuale, a conclusione delle prestazioni oggetto del servizio affidato e dopo il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire, prima del pagamento della corrispondente fattura, [anche per il subappaltatore o sub contraente ove presenti], il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di mancata regolarità, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento del corrispettivo a favore dell'Affidatario, ed ogni somma, che a causa di tale irregolarità non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse in favore dell'Affidatario stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 5 bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In caso di pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.,

secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione al D.M. n. 40/2008.

8. L'Affidatario prende atto che il presente Contratto rappresenta parte di operazione realizzata in attuazione del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020, dell'Asse 3 - Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di Investimento Pubblico - e che pertanto le risorse necessarie al finanziamento del medesimo provengono dal suddetto PON e saranno liquidate attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987. Lo stesso Contratto resta quindi soggetto al sistema di controlli stabilito per le operazioni eseguite in attuazione del PON suindicato, previste dalla normativa di riferimento o anche dalle disposizioni adottate od adottande da parte delle Autorità comunitarie e nazionali aventi competenza in materia.

9. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di accettazione, da parte del sistema elettronico dell'Amministrazione, della fattura elettronica. Esso è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali presso il Fondo di rotazione e, quindi, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ARTICOLO 10

Proprietà dei materiali ed obbligo di riservatezza

1. La proprietà di tutti gli elaborati eventualmente prodotti dall'Affidatario appartiene all'Amministrazione, che ne avrà pieno diritto di utilizzo nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.

2. In particolare, l'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Affidatario, in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
3. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
5. L'Affidatario, nell'utilizzo dei materiali prodotti, nella loro eventuale divulgazione ed in genere nelle attività di comunicazione esterna, dovrà riportare la dicitura "il Progetto è finanziato dal PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020". L'Affidatario dovrà, altresì, attenersi al corretto impiego dei loghi istituzionali nel rispetto delle regole di utilizzo dettate dall'Autorità di Gestione del predetto PON, in ottemperanza agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei ai sensi dei Regolamenti Europei, nonché ad eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione.
6. L'Affidatario è tenuto all'obbligo della riservatezza su informazioni, fatti, cognizioni e documenti acquisiti nell'espletamento dell'incarico, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del

Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR).

7. L'eventuale utilizzo a fini meramente divulgativi da parte dell'Affidatario dei dati e/o risultati oggetto del presente Contratto dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzato dall'Amministrazione, la quale stabilirà, altresì, le condizioni e le modalità di divulgazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

ARTICOLO 11

Garanzie

1. L'Affidatario ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data _____ emessa da _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00), il tutto secondo le modalità stabilite nel Capitolato.

2. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

3. L'Amministrazione ha diritto di avvalersi della garanzia prestata dall'Affidatario per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio, in caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Affidatario, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario medesimo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del Servizio affidato.

4. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto

l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'articolo 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 12

Penali

1. Per il mancato rispetto dei tempi individuati nei Piani Annuali di Esecuzione approvati dall'Amministrazione per ciascun evento/attività non giustificati e non giustificabili, è comminata all'Affidatario una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del Servizio rispetto ai tempi concordati con l'Amministrazione.

2. In caso di impiego di personale non incluso nel gruppo di lavoro indicato in sede di Offerta in sostituzione, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione, di quello indicato, è comminata all'Affidatario una sanzione dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di utilizzo.

3. Per il ritardo nella sostituzione del personale impossibilitato ad erogare la prestazione, è applicata una sanzione dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata copertura.

4. Nel caso in cui venga pregiudicato il regolare svolgimento degli eventi previsti, ovvero si verifichi un'interruzione o la non prosecuzione per problemi tecnici, organizzativi o di qualsiasi altra natura imputabili, direttamente o indirettamente, all'Affidatario, è comminata una sanzione dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento.

5. In caso di fornitura di materiale non conforme a quanto previsto dal Capitolato o dalle specifiche formulate in sede di Offerta, per ogni fornitura non conforme è comminata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

6. Per il mancato rispetto dei CAM, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

7. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

8. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% del valore iniziale del Contratto, al netto dell'IVA. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 1, lettera a) e dell'articolo 106, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando l'esecuzione in danno dell'Affidatario. Fatta salva la richiesta dei maggiori danni.

ARTICOLO 13

Sospensione del Servizio

1. L'Appaltatore non può sospendere il Servizio fornito a seguito di una decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ARTICOLO 14

Controlli e verifica della regolare esecuzione del Servizio

1. L'Affidatario si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo inerenti all'incarico in oggetto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le altre Amministrazioni competenti intendano

effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le modalità da essi determinate.

2. Ove l'Amministrazione dovesse ritenere, sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma precedente, che sussistano inadempienze e/o ritardi nell'esecuzione del Servizio, potrà procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. In tal caso, l'Affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 16.

ARTICOLO 15

Responsabilità civile

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi condotta colposa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione del Servizio.

2. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore stipulare una polizza di assicurazione RCT-RCO a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione) con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto sino alla sua scadenza.

La suddetta polizza, correlata da attestazione di pagamento del premio, dovrà essere fornita all'Amministrazione ai fini della sottoscrizione del Contratto di affidamento.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa, di cui al presente articolo, è condizione d'efficacia del contratto e, pertanto, se l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in interesse, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 16

Risoluzione del Contratto

1. Oltre che per le ipotesi espressamente previste dal presente Contratto, l'Amministrazione ha la piena facoltà di risolvere il Contratto medesimo nel caso di gravi inadempienze e/o inefficienze del servizio offerto, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

2. L'Amministrazione, nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice, intimerà all'Affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro un termine non inferiore a 10 giorni.

3. Nell'ipotesi che l'Affidatario non dovesse provvedere, l'Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, ad eccezione del pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, ai sensi dell'articolo 108, commi 5 e 8, del Codice.

4. Con la risoluzione del Contratto sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi, nel rispetto dell'articolo 110, comma 1, del Codice, la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno dell'Affidatario inadempiente, e di escutere la cauzione definitiva, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 17

Cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), del Codice, è vietata la cessione del Contratto e del servizio oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del Contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione.

2. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

3. La cessione dei crediti dell’Affidatario, nascenti dal Contratto, è consentita ed opponibile all’Amministrazione nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. L’Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il **CIG n.....** al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 18

Subappalto

1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

----- alla [indicare subappaltatrice con dati di riferimento]

2. L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Affidatario. Si procederà al pagamento

diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L'Affidatario deposita presso l'Amministrazione il Contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'Affidatario allega al suddetto Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

7. Al momento del deposito del Contratto l'Affidatario trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di incompletezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Affidatario l'integrazione della suddetta documentazione,

assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Affidatario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato articolo 105.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

9. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell'articolo 105 del Codice.

10. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

12. L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. L’Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.

ARTICOLO 19

Recesso

1. L’Amministrazione, ai sensi del comma 3, articolo 109 del Codice, ha diritto di recedere dal presente Contratto previa comunicazione formale all’Affidatario con preavviso non inferiore a venti giorni.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

3. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del dieci per cento dei quattro quinti dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’attività prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.

ARTICOLO 20

Fallimento dell’Affidatario o morte del titolare

1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente Contratto di appalto, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 110 del

Codice e dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119 e dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232

2. Qualora l'Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal Contratto.

3. Qualora l'Affidatario sia un RTI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal Contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

4. Ai sensi dell'articolo 110 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell'esecuzione del Contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ARTICOLO 21

Quinto d'obbligo e varianti

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non sia approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 22

Verifica di conformità

1. Saranno sottoposti a verifica di conformità, prima della consegna definitiva, il sito *web* e le prestazioni oggetto del presente contratto per certificare che l'esecuzione del Servizio sotto il profilo delle prestazioni, degli obiettivi e delle caratteristiche tecniche sia stata realizzata nel rispetto delle previsioni del Capitolato speciale, dell'Allegato tecnico e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità sarà eseguita da un gruppo di esperti appositamente nominato dall'Amministrazione, alle cui sessioni possono partecipare i rappresentanti dell'Appaltatore.

2. Le operazioni di verifica e il relativo esito risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal gruppo sopracitato e da un rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale a favore di quest'ultimo e dell'Amministrazione.

3. Qualora gli accertamenti effettuati in sede di verifica non abbiano avuto esito positivo, l'Appaltatore dovrà correggere le anomalie e/o integrare le funzionalità mancanti o parziali entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine il gruppo di esperti procederà alla verifica della correzione delle non conformità.

4. In caso di ulteriore esito sfavorevole delle prove di conformità, per fatti direttamente imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 12.

ARTICOLO 23

Indicazioni operative

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , è il Dott. _____.
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. /Dott.ssa _____.
3. Il Responsabile dei rapporti con l'Amministrazione individuato dall'Affidatario è il Dott. /Dott.ssa _____.
4. Le interazioni con il personale degli Uffici dell'Amministrazione e di altri Enti e Istituzioni, a vario titolo coinvolti nell'attuazione e gestione del Progetto Mettiamoci in RIGA, dovranno essere concordate e condivise con il Direttore dell'esecuzione.
4. Per tutti gli effetti del presente Contratto, l'Affidatario elegge domicilio in Roma, Via _____

ARTICOLO 24

Foro Competente

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma. E' esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitrati la definizione delle suddette controversie.

ARTICOLO 25

Forma del Contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il Contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante ai sensi dell'art.32, co. 14 , del Codice.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere

tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 16,00 (sedici/00) ogni quattro facciate del presente atto.

3. Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale in applicazione di quanto disposto dall'art.li. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del DM 2 dicembre 2016 del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti per l'importo di € 10.000,00.

4. L'importo dovrà essere rimborsato sul conto corrente n....., intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Capitolo 2595, Capo XXXII, con la seguente causale “ Rimborsamento spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n.....” .

5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e scopi dipendenti dal presente atto e per gli effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 26

Efficacia del contratto

1. L'efficacia del presente Contratto resta subordinata a quanto disposto dall'articolo 32, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e salvo quanto previsto comma 13 del medesimo articolo; potrà avere inizio dopo l'avvenuta registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.

2. L'attivazione del Contratto avverrà a seguito di firma di apposito “verbale di avvio servizio” sottoscritto dagli aventi titolo per l'Amministrazione e l'Affidatario.

ARTICOLO 27

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate formalmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni e il consenso di cui all'articolo 7 del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 a 21 del citato Regolamento.
2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti e, nel caso di dati sensibili, al trattamento degli stessi in forma anonima, tramite il sito web istituzionale www.minambiente.it.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano ai sensi del D.P.R. n.445/2000 che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L'Affidatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, compresa l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. L’Affidatario si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente, nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento GDPR , così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 28

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che tutti i documenti e atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non allegati ad esso in formato elettronico.

2. In particolare si ritengono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- **All. "A"**: Determina a contrarre (Decreto direttoriale prot _____);
- **All. "B"**: Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di _____;
- **All. "C"**: Decreto di aggiudicazione definitiva;
- **All. "D"**: Cauzione definitiva;
- **All. "E"**: Capitolato 'speciale e allegato tecnico ;
- **All. "F"**: Offerta tecnica;
- **All. "G"**: Offerta economica;
- **All. "H"**: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

Gli allegati sopra indicati sono custoditi in formato cartaceo presso la sede dell'Amministrazione di Via Cristoforo Colombo, n.44- 00147 Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE
Dott./ssa	Dott./ssa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di aver preso visione e di accettare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito indicati:

Articolo 8) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 16) Risoluzione

Articolo 17) Cessione

Articolo 19) Recesso

Articolo 24) Foro competente

Articolo 26) Efficacia del Contratto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE
Dott./ssa	Dott./ssa

Per integrale accettazione: